

STATUTO

HERMES 4.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIDERNO RC VIA BRECCIA 82

Numero REA: RC - 204900

Codice fiscale: 03023060803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

		 Stefano Paderni NOTAIO
	STATUTO DELLA	
	"Hermes 4.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	Allegato "B" N.3610 Repertorio
	Art.1 - Denominazione	N.2242 Raccolta
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di SIDERNO (RC) all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di	
	attuazione del codice civile, la Società Cooperativa Sociale	
	denominata:	
	"Hermes 4.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali	
	operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,	
	succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché	
	trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il	
	trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in un Comune diverso da quello	
	sopra indicato.	
	La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.	
	A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà	
	essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180	

	(centottanta) giorni con le modalità di cui ai presenti	
	patti sociali.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti	
	patti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le disposizioni del codice civile e le vigenti	
	norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla	
	legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni,	
	nonchè le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio	
	d'esercizio si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle società per	
	azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle	
	venti unità.	
	Art.2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento	
	del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso,	
	la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e	
	Mutue, e/o altre Centrali Cooperative, ai suoi organismi	

	periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione	
	ha la propria sede sociale.	
	Potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che	
	si propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse-agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4	
	della legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	

	La cooperativa intende realizzare il proprio scopo svolgendo	
	le attività previste dal seguente statuto per conto delle	
	comunità locali, della cooperazione sociale in genere e di	
	terzi (enti non-profit, imprese sociali, enti pubblici e	
	privati, associazioni, fondazioni, imprese profit,	
	individui, ecc.).	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art.4 - Oggetto sociale	

	La società, considerata l'attività mutualistica così come	
	definita all'articolo precedente e con riferimento ai	
	requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	Attività di tipo A):	
	1. attività e servizi di accoglienza e socializzazione per	
	minori negli orari pre/intra/post scolastici;	
	2. centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali	
	per tossicodipendenti, minori disagiati, per anziani,	
	portatori di handicap, disabili psichici, immigrati,	
	rifugiati politici, richiedenti asilo, malati terminali,	
	vittime di tratta e donne in difficoltà;	
	3. promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e	
	maltrattamento con particolare riguardo ai minori ed alle	
	donne;	
	4. centri diurni di accoglienza e socializzazione per	
	minori, anziani, portatori di handicap, disabili psichici,	
	tossicodipendenti, con carattere animativo finalizzato al	
	miglioramento della qualità della vita promuovendo	
	iniziative per il tempo libero, organizzando itinerari	
	artistici, naturalistici ed ambientalistici guidati;	
	5. strutture di accoglienza per anziani autosufficienti,	
	nonchè attività e servizi di assistenza domiciliari;	
	6. servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a	
	domicilio a persone bisognose;	
	7. servizio sociale professionale e segretariato sociale,	

	per l'informazione ed il sostegno al singolo ed ai nuclei	
	familiari, con particolare riguardo alle persone	
	svantaggiate e relative famiglie;	
	8. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni	
	di emergenza personale e familiare;	
	9. asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole	
	materne, dopo scuola;	
	10. attività didattiche e formative per le persone detenute	
	o internate negli istituti penitenziari con la finalità di	
	migliorare la qualità di vita e facilitare i percorsi di	
	integrazione sociale;	
	11. servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;	
	12. attività relative alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale;	
	13. servizi di mediazione familiare, civile, penale e	
	culturale;	
	14. attività culturali finalizzate alla promozione,	
	allestimento ed organizzazione di seminari di studi,	
	convegni, stages, mostre, fiere e progetti culturali in	
	genere;	
	15. attività di informazione e prevenzione nell'ambito	
	comunitario relative alle problematiche sociali quali	
	bullismo, abusi, maltrattamenti, educazione sessuale, abuso	
	di sostanze, minoranze etniche e culturali, dispersione	
	scolastica, solitudine dell'anziano, integrazione degli	

	immigrati nell'ambito sociale, microcriminalità e devianze;	
	16. favorire e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di	
	iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o	
	private), che riguardino i minori ed i giovani, i minori	
	migranti accompagnati e non, ed i soggetti svantaggiati per	
	condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	17. promuovere corsi di formazione relativi alla promozione	
	e prevenzione delle problematiche sociali presenti nello	
	specifico territorio, per il personale educativo;	
	18. sostenere iniziative "di strada", per favorire l'accesso	
	ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;	
	19. svolgere le proprie attività e perseguire le proprie	
	finalità anche presso le famiglie nonché presso strutture	
	aventi scopi sociali e messe a disposizione da enti pubblici	
	o privati;	
	20. promuovere l'incremento dell'occupazione giovanile,	
	femminile, delle fasce deboli, di categorie protette, di	
	fasce in transizione, di soggetti immigrati, in applicazione	
	delle leggi regionali, nazionali ed europee, attraverso	
	l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti	
	dalle suddette leggi;	
	21. programmare e gestire progetti di assistenza ed	
	integrazione sociale per le vittime di tratta e traffico;	
	22. promuovere, istituire e gestire case di accoglienza,	
	case di riposo, case famiglia, gruppi appartamento, comunità	

	alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni, centri	
	sociali e di accoglienza per immigrati, e ogni altro tipo di	
	Istituto per persone di qualsiasi età in condizione di	
	disagio.	
	Attività di tipo B):	
	La cooperativa svolgerà prevalentemente attività nei settori	
	della progettazione sociale, della formazione, del	
	marketing, della promozione, della comunicazione e della	
	commercializzazione.	
	A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrà svolgere	
	anche le seguenti attività:	
	1. fund raising, attività di raccolta fondi anche per terzi;	
	2. marketing dei prodotti e dei servizi, web-marketing,	
	attività di promozione e pubblicità con l'utilizzo di tutti	
	i canali idonei;	
	3. organizzazione di eventi di ogni genere, fiere,	
	manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste;	
	4. turismo sostenibile, turismo sociale, turismo ecologico	
	ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati	
	alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze	
	sociali, di case-vacanze, di strutture alberghiere e	
	residenziali in genere; gestione, commercializzazione e	
	promozione di pacchetti turistici, attività connesse alla	
	gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o di	
	somministrazione d'alimenti e bevande, nonché d'ogni altra	

	struttura con carattere animativo, culturale, sportivo e del	
	tempo libero anche al fine di favorire il turismo sociale e	
	scolastico;	
	5. promozione dell'economia sociale e locale attraverso	
	attività di consulenza e di progettazione;	
	6. promozione dell'applicazione della legge n.109 del 1996 e	
	la nascita di cooperative sociali o associazioni per la	
	gestione di beni confiscati alle mafie;	
	7. attività di comunicazione e in particolare comunicazione	
	sociale; campagne divulgative, campagne informative,	
	iniziative di sensibilizzazione;	
	8. gestione di uffici stampa e attività editoriali,	
	pubblicazione di libri, giornali, quotidiani, gestione di	
	redazioni o attività redazionali, anche in affitto, attività	
	giornalistiche in genere, agenzie stampa; pubblicazione di	
	supporti multimediali in genere; attività tipografiche e di	
	stampa di ogni tipo; produzione e fornitura di gadget	
	promozionali;	
	9. produzione e gestione di cartellonistica, stampa su	
	automezzi e su ogni supporto, gestione della pubblica	
	affissione e di spazi pubblicitari di ogni genere; attività	
	di concessionaria di pubblicità;	
	10. gestione di radio, tv, anche su internet o attraverso	
	nuovi media; produzione e realizzazione di trasmissioni	
	televisive e radiofoniche di ogni genere, film, telefilm,	

	clip, cortometraggi, video, e ogni altro tipo di	
	comunicazione multimediale;	
	11. produzioni grafiche e multimediali su ogni tipo di	
	media, attività grafiche e di sviluppo grafico, produzione e	
	gestione di siti internet, pubblicità su web e servizi web	
	in genere; realizzazione e gestione di e-commerce e	
	fornitura di servizi di commercio elettronico; realizzazione	
	e gestione di reti e servizi informatici aziendali, servizi	
	di sicurezza informatica; gestione e realizzazione di	
	infrastrutture di comunicazione aziendale, sia informatiche	
	che di altro genere; consulenza informatica in genere;	
	12. pubbliche relazioni conto terzi, ivi incluso contact	
	center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento	
	di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale;	
	13. ricerche di mercato e gestione dati e data-base; servizi	
	di consulenza alle imprese: servizi di supporto e	
	pianificazione aziendale, servizi fiscali e di contabilità,	
	servizi legali, studi e ricerche, servizi di progettazione;	
	14. organizzazione e gestione campagne pubblicitarie e	
	promozionali;	
	15. gestione di centri di informazione, sportelli	
	informativi, di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale;	
	16. promozione delle pari opportunità in genere, campagne	
	divulgative di informazione e sensibilizzazione relativa	

	alla normativa in vigore sulle pari opportunità; consulenza,	
	promozione e sviluppo dell'imprenditoria femminile, attività	
	connesse ai servizi di welfare aziendale ed alla	
	conciliazione lavoro famiglia;	
	17. ludoteche, laboratori, cineforum; e attività varie;	
	18. gestione delle risorse umane, attività di formazione,	
	inserimento del personale, orientamento alla formazione e al	
	lavoro, servizi di selezione ricerca e fornitura di	
	personale;	
	19. gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione	
	di centri sportivi, campi di calcio e piscine, palestre,	
	centri di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di	
	parcheggio;	
	20. attività nel settore culturale attraverso la gestione di	
	musei e la organizzazione di laboratori didattici e visite	
	guidate;	
	21. servizi di lavanderia, stirerie, tintorie e guardaroba;	
	22. servizi di portierato;	
	23. servizi di cura e manutenzione del verde e dell'arredo	
	urbano in genere;	
	24. servizi di manutenzione, rifacimento e pulizia di	
	strade, compresa la manutenzione e messa in opera di	
	segnaletica stradale e di strutture di illuminazione;	
	25. servizi di realizzazione, manutenzione, rifacimento e di	
	reti sentieristiche, compresa l'attività di posizionamento	

	tabelle;	
	26. servizi amministrativi ad enti pubblici, lettura	
	contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione	
	canone;	
	27. attività connesse alla gestione e manutenzione di aree	
	verdi, urbane ed extraurbane, compreso prati, boschi, orti,	
	giardini, parchi, aree a verde pubblico ed attrezzato;	
	28. attività connesse alla gestione di impianti per la	
	produzione di cippato, pellet, compost, anche mediante	
	recupero di scarti e rifiuti derivanti dalle lavorazioni	
	forestali e/o di manutenzione del verde;	
	29. attività agrituristiche e di turismo rurale, compreso il	
	maneggio e l'ippoterapia, la gestione di esperienze di vita	
	agricolo-contadina mediante campi scuola a carattere	
	ambientale, naturalistico ed ecologico;	
	30. attività connesse alla gestione della ristorazione	
	collettiva, mense, servizi bar, anche con macchine	
	automatiche e altre tecnologie, anche mediante attività di	
	catering, alberghi e ristoranti;	
	31. attività di apertura e/o gestione di punti vendita su	
	aree pubbliche o private, in forma fissa o ambulante,	
	occasionalmente o permanenti, per corrispondenza, televisione o	
	altri sistemi di comunicazioni ed il commercio elettronico,	
	comprendendo i servizi di recapito, per la	
	commercializzazione e la vendita all'ingrosso ed al	

	dettaglio di beni e servizi, di prodotti alimentari, non	
	alimentari e/o artigianali di produzione propria o	
	acquistati a terzi, anche derivanti dalle produzioni con	
	scopo ergoterapeutico e riabilitativo;	
	32. attività connesse all'organizzazione di escursioni,	
	compreso la formazione e l'impiego di guide ambientali, su	
	percorsi ed itinerari turistici a carattere didattico,	
	storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in	
	bicicletta ed a cavallo, predisponendo e gestendo i relativi	
	servizi di accompagnamento e noleggio;	
	33. attività di allestimento, curatela e gestione di musei,	
	aree archeologiche, biblioteche ed altri impianti di tipo	
	culturale, di parchi, palestre ed altri impianti sportivi,	
	aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro	
	possa contribuire al miglioramento della salute fisica e	
	psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;	
	34. attività di ricerca sociale ed economica e assistenza	
	alle politiche pubbliche e nell'attuazione di Programmi e	
	progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di	
	Investimento Europei e da risorse nazionali, principalmente	
	nel settore delle politiche di coesione e dello sviluppo	
	sostenibile.	
	35. Attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei	
	costumi e delle tradizioni locali; del patrimonio culturale	
	e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti,	

	luoghi ed ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la	
	conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale	
	che antropizzato;	
	36. attività di riordino di documenti contabili e di	
	archivio, servizi di segreteria, servizi amministrativi,	
	servizi bibliotecari e di biblioteconomia, battitura testi,	
	sbobinatura, correzione di bozze, impaginazione e revisione,	
	traduzioni, supporto di segreteria, archiviazione, servizi	
	di affissione e messaggeria;	
	37. attività connesse all'assunzione di lavori di pulizia in	
	generale, comprendendo in ciò lo spazzamento, la pulizia e	
	il riordino di strade, piazze, cortili ed aree pubbliche e	
	private, nonché la custodia e servizi integrati per la	
	gestione di edifici pubblici e privati, strutture sanitarie	
	e socio-sanitarie, piscine e parchi acquatici, acquari,	
	strutture commerciali, musei ed aree archeologiche;	
	38. attività edilizia in genere per manutenzioni,	
	ristrutturazioni e/o costruzioni di fabbricati o porzioni	
	degli stessi di qualsiasi genere o specie, ivi compresi gli	
	edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale ed	
	agrario, su terreni propri o altrui, la costruzione di	
	manufatti in cemento per l'edilizia, l'installazione di	
	impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, la	
	realizzazione di lavori stradali, escavazioni, acquedotti,	
	fognature;	

	39. attività di trasporto persone conto terzi;	
	40. attività di posteggio e rimessaggio per natanti e/o	
	autoveicoli, in conto proprio o conto terzi, su aree	
	pubbliche o private.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonchè, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altre;	
	- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in società di capitali comunque costituite, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di	
	qualsiasi attività di collocamento;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	

	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel	
	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	

	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - Soci operatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche che	
	abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in	
	cui viene svolta l'attività sociale:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
	e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	vantino una preparazione teorica e pratica atta alle	
	mansioni da svolgere, nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche in	
	funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge	
	381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare	

	la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	della cooperativa o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	cooperativa.	

	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente	
	articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci	
	lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo	
	5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione	
	o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 dei	
	presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art.11 dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o,	
	comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	

	formazione o di inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti	
	sociali.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art.7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	

	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore	
	nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) d), e) ed f), la	
	domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere	
	all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni	
	o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	

	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso	
	chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che	
	delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art.8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	

	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere	
	liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o	
	crediti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuare con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art.9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art.10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	

	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare la procedura arbitrale	
	disciplinata nei presenti patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art.11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti	
	sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	

	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	
	versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti	
	di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa	
	o che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale, ovvero che non	
	adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza	
	e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in	
	una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento	
	interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle	
	deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento	

	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288	
	primo comma, nonchè nei confronti del socio che venga	
	condannato per reati che importino l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le	
	modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la	
	prosecuzione del rapporto o nei confronti del socio che	
	venga sottoposto a procedure concorsuali.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre	
	opposizione nelle forme consentite dalla normativa vigente.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art.13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota interamente liberata, eventualmente	
	rivalutata ai sensi del successivo articolo 28, lettera c),	
	la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione	

	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo	
	scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al	
	socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni,	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art.14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art.15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere soci della cooperativa i	
	soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59.	
	Art.17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati ad	
	una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'articolo 2346 c.c.	

	Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci	
	in occasione della emissione, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Pertanto il socio che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente	
	e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art.19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci con cui devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) per quanto non stabilito dai presenti patti i diritti	
	patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali	
	privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il	

	tasso di remunerazione è maggiorato del 2% (due per cento)	
	rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni 5.000,00	
	(cinquemila/00) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle	
	azioni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che	
	eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione delle azioni.	
	Al socio sovventore che detenga più di 10.000,00	
	(diecimila/00) euro di capitale sociale spetta il diritto di	
	esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente	
	assistito da un professionista di sua fiducia, il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il	
	libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni delle assemblee.	
	Art.20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	

	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art.21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa, nel rispetto delle condizioni e	
	prescrizioni stabilite dalla legge, può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore, se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso	
	del capitale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	

	Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00	
	(cinquecento/00).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero	
	valore nominale, eventualmente rivalutato.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle	
	azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte	
	della perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle altre azioni o quote.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a	

	quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dei patti sociali e degli altri atti	
	interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art.22 - Assemblea speciale	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci	
	dalla legge e dai presenti patti, viene convocata	
	dall'organo amministrativo della cooperativa o dal	
	rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di azioni di	

	partecipazione cooperativa nei confronti della società.	
	Art.23 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle azioni medesime.	
	Art.24 - Liquidazione delle azioni del socio finanziatore	
	In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di	
	recesso, la liquidazione delle azioni del socio sovventore e	
	dei possessori di azione di partecipazione cooperativa ha	
	luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali	
	dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve	
	anche di sovrapprezzo.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Art.25 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo	
	apposito regolamento, delibera sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	

	- emissione di azioni di sovvenzione e di azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri	
	previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o	
	la loro qualifica professionale.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad	
	euro 25,00 (venticinque/00) nè superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	

	di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori nè durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato.	
	Art.27 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	

	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o	
	nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.	
	Art.28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da	
	compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci	
	sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei	
	limiti e secondo le modalità stabiliti dai patti sociali;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria;	
	g) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	

	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.29 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se	
	nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art.30 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai	
	quali sono state emesse le azioni medesime;	
	5) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	

	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e	
	delibera sulla loro responsabilità;	
	7) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei	
	presenti patti sociali;	
	8) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	9) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	10) approva i regolamenti interni;	
	11) nomina i liquidatori e determina i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché	
	sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla	
	sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 28.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	

	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	dei verbali assemblee.	
	Art.31 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione	
	della società, tanto in prima che in seconda convocazione le	
	deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art.32 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	

	acclamazione.	
	Art.33 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile	
	attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	in conformità e con i criteri stabiliti da apposito	
	regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare	
	mediante delega scritta che deve esser conservata dalla	
	società, soltanto da altro socio avente diritto al voto	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore e che non sia amministratore, revisore, sindaco o	
	dipendente della società, per come disposto dall'articolo	
	2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Art.34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente: in caso	
	di loro assenza o impedimento, sarà presieduta dalla persona	
	designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art.35 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di consiglieri	
	variabile da tre ad undici, eletti dall'assemblea dei soci	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00	

	(diecimila/00) euro di capitale sociale è riservata la	
	nomina di un terzo dei componenti del consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali	
	con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica, e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza	
	collegiale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti	
	gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se	

	nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i	
	destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede	
	sociale o anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica,	
	il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge o dai presenti patti	
	sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	

	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	referimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio di amministrazione o al Vice Presidente nel caso	
	di assenza o impedimento del Presidente, ed ai consiglieri	
	delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali,	
	istitutori e procuratori speciali.	

	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure per singoli atti o categorie di	
	atti ad altri amministratori oppure ad estranei con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero	
	consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di	
	controllo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in	
	carica fino alla sostituzione.	

	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di	
	particolari cariche in conformità dei presenti patti sociali	
	è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art.36 - Collegio Sindacale e Revisore	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ed	
	aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al	
	momento della nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00	
	(diecimila/00) euro di capitale sociale è riservata la	
	nomina di un terzo dei componenti il Collegio Sindacale.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	

	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il	
	controllo contabile.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per	
	il controllo contabile un Revisore, questi deve essere	
	iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se	
	nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni	
	previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	
	ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di	
	revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui	
	all'art.2409-sexies cod. civ.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	

	Art.37 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e	
	dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per	
	l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.28 lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n.59.	
	Pertanto i soci sovventori ed i possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale per l'intero valore nominale, più	
	eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di	
	riserve anche da sovrapprezzo.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.39 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	

	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali.	
	Art.40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	TITOLO XI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 41 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle	
	quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la	
	società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione	
	o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali	
	soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della	
	interpretazione o esecuzione del presente statuto e che	
	possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante	
	diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio	

[illegible]

[illegible]